



Delibera della Giunta Regionale n. 30 del 14/02/2012

A.G.C.10 Demanio e Patrimonio

Settore 1 Demanio e Patrimonio

Oggetto dell'Atto:

RETROCESSIONE DI SUOLO ACQUEDOTTISTICO EX CAS.MEZ. RICADENTE NEL
COMUNE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV).

Assessore Ermanno Russo

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO :

- a) che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 02/05/1976 n. 183, tutte le opere realizzate e collaudate dall'ex Cassa per il Mezzogiorno furono trasferite alle Regioni competenti per il territorio;
- b) che con decreto del Ministro per il Mezzogiorno n. 13293 del 04/08/1983 ai sensi degli artt. 139, 147 e 148 del D.P.R. n. 218 del 06/03/1978 ed in attuazione dei criteri indicati dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni Meridionali, le reti e gli impianti acquedottistici sono stati di fatto trasferiti alla Regione Campania;
- c) che dalla stessa data la Regione ha assunto la gestione dell'esercizio acquedottistico;
- d) che tra i compiti della gestione rientrano quelli della tutela giuridico – amministrativa dei beni costituiti dagli acquedotti e dei cespiti annessi a suo tempo espropriati dalla ex CAS. MEZ. e trasferiti "ope legis" alla Regione Campania e tra questi il suolo di mq 4.044, catastalmente individuato al foglio n. 10 particelle nn. 640 parte (ex 80), 78, 79, 82, 86 e 127 in agro del Comune di S. Angelo dei Lombardi (AV), occorsi per la realizzazione dell'Acquedotto Orientale del Calore, diramazione per Rocca S. Felice e S. Angelo dei Lombardi, affidati al Consorzio Alto Calore di Avellino in qualità di concessionario della Cassa per il Mezzogiorno;
- e) che il predetto suolo, per effetto del decreto del Prefetto di Avellino, registrato ivi il 17/03/1966 al n. 733, fu acquisito dall'allora ex CAS. MEZ., oggi Regione Campania e registrato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino in data 17/03/1966, registro generale n. 733 mod. 71;

CONSIDERATO :

- a) che, con nota del 18/09/2008 la Sig. ra Chiusano Giovanna, nata a S. Angelo dei Lombardi (AV) il 09/11/1941 ed ivi residente alla Piazza F. De Sanctis, nella qualità di titolare dell'omonima impresa agricola, ha fatto richiesta di cessione alla Regione Campania del summenzionato suolo acquedottistico regionale, allegando la nota dell'Alto Calore Patrimonio di Avellino prot. n. 310 del 10/09/2008, che demanda alla Regione Campania l'istruttoria della richiesta inoltrata dalla suddetta signora;
- b) che la Società Alto Calore Servizi di Avellino, con nota prot. n. 006747 del 15/06/2009, ha dichiarato che i suoli richiesti dalla Sig.ra Chiusano Giovanna non sono più utilizzati dal servizio gestione della Società, né si prevede alcun utilizzo futuro e, pertanto, nulla osta all'accoglimento della richiesta della succitata signora;
- c) che la Sig.ra Chiusano Giovanna, con nota del 22/06/2010, a rettifica della precedente richiesta, ha comunicato la volontà di acquisire le sole particelle nn. 640 parte (ex 80), 79, 78, 82, 86 e 127 del fog. n. 10 nel comune di S. Angelo dei Lombardi (AV);
- d) che la stessa per una più precisa individuazione delle aree richieste, ha provveduto a propria cura e spesa ai frazionamenti delle stesse in data 18/10/2010 e 03/02/2011, che pertanto hanno preso un nuovo identificativo catastale e più precisamente: particella n. 779 e 780 ex 640 (da cui deriva anche la particella n. 778), particella n. 771 e 774 ex 79, particella n. 776 ex 78, particella n. 769 ex 82, particella n. 766 ex 86, particella 789 ex 127 e particella n. 800 ex 778;

- e) che il Settore Demanio e Patrimonio con nota prot. n. 0636273 del 27/07/2010 ha chiesto di determinare il valore del suolo da retrocedere alla competente Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Avellino;
- f) che, con nota prot. n. 3606 del 10/05/2011, l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Avellino, acquisite alcune caratteristiche dei suoli in questione indicate dal Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, con nota prot. n. 0005497 del 04/01/2011 ha trasmesso la stima del valore del suolo da retrocedere di complessivi mq 3.960, costituito a seguito dei summenzionati frazionamenti, dalle particelle nn. 800 (mq 1.474), 780 (mq 36), 779 (mq 458), 771 (mq 706), 776 (mq 206), 774 (mq 96), 769 (mq 663), 766 (mq 222) e 789 (mq 99) in € 12.132,00 (dodicimilacentotrentadue/00);
- g) che la retrocessione di beni espropriati è prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/01 e sue modifiche ed integrazioni;
- h) l'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38 dispone *“Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialità alla patrimonialità e dalla categoria della patrimonialità indisponibile a quella disponibile è disposto dalla Giunta regionale quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche. Dell'avvenuta adozione dell'atto è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della regione”*;

RITENUTO :

- a) di poter aderire alla richiesta della Sig. ra Chiusano Giovanna concernente la retrocessione del terreno di mq 3.960, ricadente nel comune di S. Angelo dei Lombardi (AV) e riportato in catasto terreni al foglio n. 10, particelle nn. 800, 780, 779, 771, 776, 774, 769, 766 e 789;

VISTO :

- a) la Legge n. 183/76, art. 6;
- b) il D.P.R. n. 218/78;
- c) la L.R. n. 16/88;
- d) la L.R. n. 38/93;
- e) il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e nella narrativa del presente atto che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 327/2001, la cessazione dell'interesse di pubblica utilità dell'area di circa mq. 3.960, ricadente nel Comune di S. Angelo dei lombardi – AV, catastalmente individuata al foglio n. 10 particelle nn. 800, 780, 779, 771, 776, 774, 769, 766 e 789, in quanto la stessa risulta non utile per il funzionamento della rete idrica, così come espresso dalla Società Alto Calore - Patrimonio con nota prot. n. 310 del 10/09/2008 e dalla Società Alto Calore - Servizi con nota prot. n. 006747 del 15/06/2009;
2. di dichiarare la sdemanializzazione dell'area di cui al punto precedente e disporre il passaggio, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 38/93, dalla categoria di beni demaniali alla categoria dei beni patrimoniali disponibili;

3. di demandare al dirigente del Settore Demanio e Patrimonio tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto, compresi il decreto di retrocessione e la stipula del successivo contratto di trasferimento, per l'importo determinato dall'Agenzia del Territorio;
4. di inviare il presente atto, ad esecutività conseguita:
 - 4.1) al Settore Demanio e Patrimonio per i conseguenti adempimenti;
 - 4.2) al Settore Entrate e Spesa del Bilancio;
 - 4.3) al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;
 - 4.4) alla Società Alto Calore – Patrimonio e alla Società Alto Calore Servizi per opportuna informativa.